

9698

**Messaggio**  
**del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente**  
**l'approvazione della Convenzione doganale sul materiale**  
**destinato al miglioramento delle condizioni di vita**  
**della gente di mare**

(Del 14 aprile 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo l'onore di sottoporvi un progetto di decreto federale relativo all'approvazione della Convenzione doganale sul materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare, conclusa il 1° dicembre 1964 a Bruxelles.

**I. Genesi**

Su iniziativa dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIT), il Consiglio di Cooperazione Doganale, di cui la Svizzera è membro, ha elaborato la convenzione destinata a migliorare le condizioni di vita della gente di mare imbarcata su navi adibite al traffico marittimo internazionale e, per questo motivo, obbligata spesso a soggiornare in alto mare. Nonostante il miglioramento delle condizioni di vita a bordo dei moderni piroscafi, la gente di mare non usufruisce ancora di un certo numero di misure sociali che, nelle altre professioni, vengono considerate come normali. La causa di tale situazione, va ricercata nei lunghi periodi di navigazione in alto mare che tengono lontani questi lavoratori sia dalla patria sia dalla famiglia. Nemmeno gli scali in porti stranieri, il più delle volte molto distanti, non migliorano di molto la situazione. Allo scopo di porre un rimedio a questo stato di cose, un gran numero di Stati marittimi ha compiuto considerevoli sforzi per dotare i propri marinai di materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita a bordo delle navi e per creare ostelli, ritrovi, circoli, ecc. nei porti stranieri, il più delle volte ripartiti sull'intero globo, dove le loro navi fanno scalo. Tutti questi sforzi hanno, quale diretta conseguenza, frequenti movimenti del materiale citato, per l'imbarco, lo sbarco, l'immagazzinamento, la manutenzione, lo scambio, ecc. Se ad ogni passaggio di frontiera — marittima o terrestre che

sia — venissero applicate tutte le disposizioni (proibizioni, restrizioni diritti, tasse) normalmente in uso per le importazioni e le esportazioni a carattere commerciale, i trasferimenti del materiale, destinato alla gente di mare, subirebbero seri ritardi o diverrebbero inattuabili.

Appare di conseguenza auspicabile riconoscere, da parte di tutti i paesi interessati e su scala internazionale, l'opportunità di prendere le misure atte a facilitare la fornitura e la circolazione del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare esercitante un'attività su navi adibite al traffico marittimo internazionale.

È nell'intento di raggiungere questo obiettivo che è stata varata la Convenzione doganale.

## II. Definizione

Ai sensi della Convenzione viene inteso, quale materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare, il materiale utile ad attività di carattere culturale, educativo, religioso, ricreativo o sportivo, esercitate dalla « gente di mare », ossia dalle persone trasportate sulla nave ed incaricate del funzionamento della medesima o dell'espletamento dei servizi di bordo. In particolare la Convenzione prevede l'attuazione di diverse misure atte a facilitare i trasferimenti (carico, scarico, ecc.) e l'immagazzinamento del materiale summenzionato e, segnatamente, la sospensione dei diritti e delle tasse all'importazione come pure delle proibizioni e delle restrizioni di carattere economico.

## III. Importanza per la Svizzera

Le facilitazioni previste, non potendo essere applicate che alle navi adibite al traffico marittimo internazionale, sono automaticamente escluse per quanto riguarda la sola via navigabile del nostro paese, quella del Reno. Di conseguenza, le disposizioni previste dalla Convenzione, non avranno effetto alcuno sul nostro territorio nazionale. Ma il nostro paese possiede una flotta marittima, battente bandiera svizzera, la cui importanza, tenendo debitamente conto delle proporzioni, non va sottovalutata. Queste unità solcano i mari dei due emisferi e fanno scalo in porti dei cinque continenti. Ed è appunto durante queste soste che il materiale summenzionato vien rinnovato e diventa oggetto di scambio, cose queste che la Convenzione vuol facilitare.

Appare di conseguenza la necessità di far beneficiare gli equipaggi di navi svizzere delle facilitazioni previste. Orbene, se il nostro Paese partecipasse alla Convenzione, essi otterrebbero con più facilità dette agevolanze in tutti i Paesi, i quali, essendo per lo più extraeuropei ed avendo ordina-

menti assai restrittivi in materia, saranno propensi ad accordarle solo agli equipaggi delle parti contraenti, cioè su una base di reciprocità.

Nel caso della Svizzera, come già abbiamo visto, non esisterà reciprocità effettiva; tuttavia, l'essere parte contraente, dovrebbe dimostrarsi un argomento sufficientemente forte per ottenere la concessione delle facilitazioni previste dalla Convenzione.

Appare dunque chiara l'esistenza di uno specifico interesse, per il nostro paese, di divenire parte contraente. La Svizzera ha già firmato la Convenzione con riserva di ratificazione.

La Convenzione è entrata in vigore l'11 dicembre 1965. Alla fine del 1966 le parti contraenti erano 18, e precisamente: Sudafrica, Belgio, Danimarca, Libano, Madagascar, Niger, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Svezia, Tunisia, Jugoslavia, Malta, Francia, Pakistan, Sierra Leone, Spagna, Paesi-Bassi.

#### **IV. Proposta**

Visto quanto precede, vi raccomandiamo l'adozione dell'annesso disegno di decreto federale. Poichè la Convenzione può essere disdetta in ogni momento con effetto a 6 mesi, il presente decreto, in virtù dell'articolo 89, capoverso 3, Cost., non richiede di essere sottoposto a referendum.

La costituzionalità del decreto federale proposto è basata sull'articolo 8 Cost., che legittima la Confederazione a concludere trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85, numero 5, Cost., l'approvazione della Convenzione è di competenza dell'Assemblea federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 14 aprile 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

**Bonvin**

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della convenzione doganale sul materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare (Del 14 aprile 1967)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1967
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	18
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9698
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.05.1967
Date	
Data	
Seite	583-585
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 818

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.